



**LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE e IL NUOVO
REGISTRO R.U.N.T.S.: quali sono i
collegamenti con la RIFORMA DELLO SPORT**

SABATO 29 OTTOBRE 2022

Bocciofila Nichelinese - via Giacosa 60

Nichelino (TORINO)



RIFORMA TERZO SETTORE / 1

L'art. 2 D.Lgs. 117/2017 riconosce «il VALORE e la FUNZIONE SOCIALE degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo ...»

Per cui fondamentale è l'EFFETTIVO PERSEGUIMENTO dei fini di UTILITA' SOCIALE

Il CTS (Codice del Terzo Settore) indica le linee guida per attuare questa Riforma che mira a tale valore. Per il perseguimento dell'obiettivo si dovrà intervenire sugli STATUTI degli ETS (entro il 31/12/2022) e poi sull'effettivo operato, che sarà sottoposto a meccanismi di controllo (interni ed esterni), a salvaguardia dell'effettiva destinazione dei fondi (questo in base al valore del patrimonio, dell'entrate dell'ente e al n. di dipendenti).

La riforma, dopo 5 anni è nel vivo in quanto il RUNTS è stato istituito il 23 novembre 2021 e la trasmigrazione si concluderà il 5 novembre 2022.





RIFORMA TERZO SETTORE / 2

Sono SOGGETTI TIPICI del Terzo Settore: le **ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO**, le **ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE**, le **IMPRESSE SOCIALI**, le società di mutuo soccorso, gli enti filantropici, le reti associative, gli altri ETS (marginali).

Sono SOGGETTI ESCLUSI: le O.N.L.U.S. (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) che vengono eliminate dall'ordinamento giuridico (ex art. 10 e segg. del D.P.R. 460/1997); associazioni politiche, sindacali; associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, assoc.ni di datori di lavoro, comitati.

Sono SOGGETTI NON OBBLIGATI: le società ed associazioni **SPORTIVE DILETTANTISTICHE**, le pro-loco, le formazioni lirico-sinfoniche, le O.N.G., i consorzi, i comitati organizzatori di eventi (già esclusi dalla legge 398 del 1991).

A questi ultimi soggetti si continua ad applicare l'attuale disciplina del cod. civile e delle norme speciali che ne regolano la fiscalità, su tutte la legge n. 398/1991 che viene mantenuta solo per ASD e SSD (le pro-loco e le altre associazioni perderanno il regime forfetario!)





RIFORMA TERZO SETTORE / 3

L'articolo 5 del C.T.S. individua le ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE:

Interventi e servizi sociali; sanità; prestazioni socio-sanitarie; istruzione e formazione; ambiente; valorizzazione del patrimonio culturale; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca scientifica; attività culturali, artistiche e ricreative; radiodiffusione a carattere comunitario; attività turistiche di interesse sociale; formazione extra-scolastica della persona; servizi strumentali al terzo settore; cooperazione allo sviluppo; commercio equo-solidale; reinserimento lavoratori; alloggio sociale; accoglienza umanitaria; agricoltura sociale; attività sportive; beneficenza; promozione della legalità e della pace; promozione dei diritti umani; adozioni internazionali; protezione civile; riqualificazione dei beni pubblici.



L'art. 7 del CTS prevede che gli ETS possano promuovere le c.d. «RACCOLTE FONDI». Nelle more di un successivo **decreto ministeriale**, che dovrà fissarne modalità e limiti, oggi si è sempre ragionato sulla «**occasionalità**» dei «*fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche, anche se effettuate con scambio e/o offerta di beni di modico valore o di servizi nei confronti di coloro che effettuano donazioni in denaro*» (art. 143 TUIR) e in **occasione di iniziative e campagne di sensibilizzazione**.



RIFORMA TERZO SETTORE / 4

Il successivo art. 8 prevede un preciso **VINCOLO DI DESTINAZIONE** e generalizzato «*divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo*». Viene ribadita la destinazione per l'**esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**.

In caso di **estinzione o scioglimento**, il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 13, comma 1, CTS: **obbligo generalizzato per tutti gli ETS di redigere il BILANCIO D'ESERCIZIO** che si compone dello:
STATO PATRIMONIALE; RENDICONTO FINANZIARIO (con indicazione di **PROVENTI ed ONERI**); **RELAZIONE DI MISSIONE** (che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e il **perseguimento delle finalità statutarie**).





RIFORMA TERZO SETTORE/5

Per i «piccoli» ETS il comma 2 dell'art. 13 CTS prevede che gli ETS con **ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate < a 220.000 euro** possono redigere un bilancio ultra-semplificato, un rendiconto finanziario per cassa.

Lo stesso ETS dovrà fare attenzione, in quanto il superamento in corso d'anno dei 220mila euro di entrate lo costringe a predisporre un bilancio per competenza e con qualche accorgimento in più, già con riferimento all'inizio del periodo d'imposta. Per contro, l'ETS che si trova a **superare il milione di euro** dovrà redigere e pubblicare sul RUNTS e sul proprio sito internet il **BILANCIO SOCIALE**, che oltre ai dati contabili dovrà evidenziare la rendicontazione sociale: informazioni sui comportamenti tenuti, sui risultati conseguiti, su impatti ambientali ed economici.



Gli ETS che si iscrivono al RUNTS - così come le imprese iscritte al RI - sono obbligati alla **pubblicazione dei dati contabili**, oltre - ovviamente - ad una serie di dati. **Tale trasparenza** è condizione necessaria per usufruire delle agevolazione del Codice del Terzo Settore.



RIFORMA TERZO SETTORE / 6

Il R.U.N.T.S. è stato attuato con **D.Ministeriale** ed è operativo dal **23/11/2021**. Entro 180 giorni dall'emanazione del DM sono state rese note le procedure di iscrizione ed entro i successivi 180 giorni è divenuto operativo. Come per il registro imprese **accesso e consultazione sono effettuate per via telematica** (incarico ad Infocamere per la realizzazione del software gestionale)

Il RUNTS è attuato su base regionale, con diverse sezioni: a) organizzazioni di volontariato; b) associazioni di promozione sociale; c) enti filantropici; d) imprese sociali; e) reti associative; f) società di mutuo soccorso; g) residuale per gli altri enti del terzo settore.

Gli ETS che si iscrivono al RUNTS - così come le imprese iscritte al RI - sono obbligati a comunicare: *la denominazione; la forma giuridica; la sede legale ed eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; l'oggetto dell'attività di interesse generale; il codice fiscale e l'eventuale partita IVA; se dotato di personalità giuridica ed il patrimonio minimo; la generalità di chi ne ha la rappresentanza legale; le cariche sociali ed eventuali organi di controllo (interni o esterni); altri poteri e limitazioni.*





RIFORMA TERZO SETTORE / 7

Gli ETS che svolgono esclusivamente o principalmente attività in forma di impresa devono effettuare anche l'iscrizione al Registro Imprese. Le **IMPRESSE SOCIALI** possono limitarsi all'iscrizione al Registro Imprese senza dover fare una 2^a iscrizione al R.U.N.T.S.

Altro vantaggio per gli ETS che si iscrivono al R.U.N.T.S. è la possibilità di poter conseguire la **personalità giuridica**, in deroga al procedimento del DPR 361/2000. L'iscrizione al registro, infatti, ha un **effetto costitutivo** (art. 22 D.Lgs. 117/2017): *«le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore»*.



Sulla falsariga della procedura prevista per le società di capitali, l'associazione che redige lo statuto dal notaio e che questi attesti *«la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, la sua natura di ente del Terzo settore ed il patrimonio minimo»*. Questa rimane una alternativa al procedimento tradizionale, che tra l'altro rimane l'unico ammesso (tramite Prefettura o Regione) per gli enti non iscritti al R.U.N.T.S.



RIFORMA TERZO SETTORE / 8

Il codice del Terzo settore introduce una novità riguardo L'INGRESSO DI NUOVI ASSOCIATI:

- come già di solito avviene oggi, la domanda viene accettata attraverso una delibera dell'**ORGANO AMMINISTRATIVO** su istanza dell'interessato;
- Entro 60 giorni (dalla ricezione dell'istanza) l'organo amministrativo è tenuto a **motivare l'eventuale diniego della domanda** e darne comunicazione all'interessato;
- L'associato «rifiutato» entro i successivi 60 giorni (dal ricevimento del rigetto) può chiedere all'**ASSEMBLEA DEI SOCI** di effettuare un riesame della pratica.

L'associazione è sempre libera di accettare o meno la richiesta di un nuovo associato.

- Il voto spetta a tutti coloro (*non si parla di maggiorenni e non si escludono i minorenni*) che sono **iscritti da almeno 3 mesi** nel libro degli associati;
- il voto è «per teste», fatta eccezione per gli ETS-soci che possono avere fino ad un massimo di 5 voti in base al numero di associati dell'ETS;
- Il voto può essere dato **PER DELEGA**, salvo che atto costitutivo o statuto non prevedano uno specifico divieto: ciascun associato non potrà rappresentare più di 3 associati (5 per gli ETS con + di 500 associati); non possono ricevere deleghe gli amministratori o gli organi di controllo;
- E' possibile - se previsto statutariamente - **il voto per corrispondenza o per via elettronica.**
- Infine negli ETS con + 500 associati sono ammesse le «assemblee separate».





RIFORMA TERZO SETTORE/9

Per le **FONDAZIONI** è sempre prevista l'istituzione di un **ORGANO DI CONTROLLO** (collegiale oppure monocratico).

Nelle **ASSOCIAZIONI** l'obbligo scatta quando per due esercizi consecutivi vengono superati due dei seguenti tre parametri:

- a) Totale attivo dello stato patrimoniale: **€ 110.000**;
- b) Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: **€ 220.000**;
- c) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **5 unità**.

L'organo di controllo monocratico (o almeno uno dei componenti del collegio) deve essere iscritto nel registro dei revisori legali o nell'albo dei dottori commercialisti, degli avvocati o consulenti del lavoro o essere professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche).

L'obbligo del **REVISORE ESTERNO** scatta, invece, quando per due esercizi consecutivi vengono superati due dei seguenti tre parametri:

- a) Totale attivo dello stato patrimoniale: **€ 1.100.000**;
- b) Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: **€ 2.200.000**;
- c) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **12 unità**.

La nomina del **REVISORE ESTERNO** non è **obbligatoria** quando il controllo contabile venga effettuato da un organo di controllo interno composto da almeno un **REVISORE LEGALE** iscritto al registro.





RIFORMA TERZO SETTORE / 10

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (art. 32-34 CTS)

ATTIVITA' SVOLTA PREVALENTEMENTE A FAVORE DI TERZI, avvalendosi in modo prevalente delle **prestazioni dei volontari associati**:

- Con la Riforma viene previsto un **NUMERO MINIMO DI ASSOCIATI** persone fisiche (7) o di altre persone giuridiche (3 enti del volontariato);
- L'organizzazione di volontariato dovrà usare l'acronimo «ODV» in luogo di ETS;
- Dovrà prevalere il lavoro dei **VOLONTARI**, in quanto eventuali dipendenti assunti (o lavoratori autonomi) non potranno essere superiori al 50% dei volontari occupati;
- I volontari potranno ricevere solo il rimborso delle spese documentate sostenute (questo vale anche per i componenti degli organi sociali ... dovrà essere chiarito che i componenti degli organi di controllo potranno invece ricevere compensi);
- Gli amministratori delle O.D.V. sono scelti tra le persone fisiche associate o tra gli associati delle O.D.V. eventualmente associate.





RIFORMA TERZO SETTORE / 11

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (art. 35 CTS)

ATTIVITA' IN FAVORE DEI PROPRI ASSOCIATI, DI LORO FAMILIARI O DI TERZI.

-L'art. 35 vieta la qualifica di ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ai «*circoli privati e alle associazioni comunque denominate che dispongono LIMITAZIONI con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa o che, infine, collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale*».

- Le ass. di prom. sociale dovranno utilizzare l'acronimo «APS» in luogo di «ETS»
- Le «APS» dovranno essere costituite da un numero minimo di 7 persone fisiche o da almeno 3 APS già esistenti;
- Il successivo art. 36 dispone che «*il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del n. di associati*».





RIFORMA TERZO SETTORE / 12

Gli enti del Terzo settore (art. 17-19 del D.Lgs. 117/2017) possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività della figura del **VOLONTARIO** che a nostro avviso deve caratterizzare tutto il settore e non solo le organizzazioni di volontariato.

A rafforzamento di tale affermazione, viene previsto l'obbligo per l'ETS di **iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale** (finora questo obbligo era previsto solo per le OdV iscritte al registro di cui alla L.266/91)

Il Volontario svolge la sua attività in favore della comunità e del bene comune; mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità ... in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario **NON PUO' ESSERE RETRIBUITA** in nessun modo, nemmeno dal beneficiario. Possono essere rimborsate le spese sostenute.

Novità: le spese possono essere rimborsate mediante **autocertificazione**, purchè non superino **€ 10,00 giornalieri ed € 150,00 mensili** (su delibera dell'organo competente). La figura di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'ETS.





RIFORMA TERZO SETTORE / 13

In attuazione dell'art. 1, comma 7 della legge 106/2016, che riconosce al Governo la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi della riforma del Terzo settore, è stato emanato il D.Lgs. 3/8/2018 n. 105 recante, appunto, disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 117/2017.

Le relative disposizioni sono entrate in vigore in data 11/09/2018 (G.U. n. 210 del 10/09/2018).

La Circolare del Min.Lavoro n. 12604 del 29/12/2017 aveva già dato indicazioni:

- Gli enti che si costituiscono dopo il 3/8/2017 devono conformarsi alle disposizioni del codice del Terzo settore purchè queste siano applicabili in via diretta ed immediata (es. se non collegate direttamente alla istituzione del RUNTS o a successivi provvedimenti attuativi, es. limiti patrimoniali minimi);
- Gli enti già costituiti prima della predetta data devono adeguare gli statuti entro il predetto termine del 3/8/2019, TERMINE CHE E' STATO PIU' VOLTE PROROGATO (attualmente al 31/12/2022), in quanto per l'operatività del RUNTS, le trasmigrazioni si dovrebbero concludere il 5 novembre 2022.





I collegamenti con la riforma dello sport

LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE/1

Con la legge n. 383 del 7/12/2000 sono state disciplinate le associazioni di promozione sociale per quelle organizzazioni che, senza dine di lucro, svolgono la propria attività con spirito di partecipazione, solidarietà e pluralismo e si iscrivono nell'apposito REGISTRO NAZ.le (o regionale) delle ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE.

Sono A.P.S. le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere ATTIVITA' DI UTILITA' SOCIALE a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.

Non possono qualificarsi A.P.S.: i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità esclusiva la tutela dei propri associati. Non possono esserlo neppure i circoli privati e le associazioni che pongono limitazioni alla partecipazione degli associati o che collegano la partecipazione all'associazione alla titolarità di azioni o quote.





I collegamenti con la riforma dello sport

LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE/2

L'articolo 4 della legge n. 383/2000 stabilisce l'ELENCO DELLE RISORSE per lo svolgimento delle attività delle associazioni di promozione sociale. Tra queste, oltre alle QUOTE e ai CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI, vi si annoverano:

- I contributi pubblici, le entrate ed i proventi derivanti dai servizi resi o dalle cessione di beni effettuate, le erogazioni liberali, le eredità, le donazioni, le entrate derivanti da iniziative promozionali e tutte le altre entrate compatibili con le finalità sociali delle associazioni di promozione sociale.

Le A.P.S. sono tenute alla conservazione, per almeno 3 anni, della documentazione relativa ai contributi, alle erogazioni liberali, eredità, donazioni e legati ricevuti.

Tali associazioni possono ricevere donazioni e, con il beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinarli al conseguimento delle proprie finalità statutarie.

La rappresentanza in giudizio spetta ai rappresentanti legali pro-tempore.





I collegamenti con la riforma dello sport

LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE/3

Presso il Dipartimento Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il registro nazionale delle A.P.S., dove possono iscriversi le associazioni di promozione sociale, costituite ed OPERANTI DA ALMENO 1 ANNO, che svolgono la loro attività a livello nazionale, o in almeno 5 regioni ed in almeno 20 province.

Le Regioni e le prov. autonome istituiscono registri regionali e provinciali in cui possono iscriversi le A.P.S. che svolgono la loro attività a livello regionale (e prov.).

L'iscrizione è disposta entro 60 giorni dalla presentazione della domanda (se non rigettata). L'iscrizione al registro nazionale comporta l'iscrizione automatica di tutte le strutture che ne costituiscono l'articolazione territoriale, previa certificazione del Presidente nazionale che ne «dovrebbe» attestare la partecipazione e la conformità degli statuti alle disposizioni di legge (procedura che non sempre trova applicazioni per tutte le ass. di promozione sociale nazionali).

Tutte le variazioni (come già per le persone giuridiche) devono essere comunicate.





I collegamenti con la riforma dello sport

LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE/4

Le A.P.S. per lo svolgimento della loro attività devono avvalersi prevalentemente delle prestazioni volontarie, libere e gratuite dei propri associati. In caso di particolari necessità, possono assumere LAVORATORI DIPENDENTI o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Gli aderenti all'associazione devono essere ASSICURATI per l'esercizio delle attività nei confronti dei terzi, sulla base di convenzioni da stipulare con gli ENTI PUBBLICI.

Le attività svolte in attuazione degli scopi istituzionali ed effettuate nei confronti dei propri iscritti, associati e partecipanti godono di agevolazioni ai fini II.DD. e IVA. In primis, quella che salta più all'occhio, è quella della SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE che, se effettuata presso le sedi in cui è svolta l'attività istituzionale, non assume carattere commerciale, neanche nei confronti dei FAMILIARI CONVIVENTI degli associati: la legge prevede esplicitamente che tali cessioni e tali prestazioni siano equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.





I collegamenti con la riforma dello sport

LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE/5

Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le A.P.S. iscritte da almeno 6 mesi nei registri, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso i terzi.

L'art. 31 della legge n. 383/2000 prevede che le amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, in caso di manifestazioni e iniziative temporanee organizzate dalle A.P.S. (o dalle O.D.V., organizzazioni di volontariato, che analizzeremo nelle slide successive) possano concedere, a titolo gratuito, beni mobili ed immobili. Lo stesso art. 31 dispone poi che, in caso di particolari eventi o manifestazioni, il Sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande.



Gli ETS che svolgono attività sportiva dilettantistica dovranno essere iscritti sia al RUNTS che al RAS. In questo caso, le disposizioni del D.Lgs. N. 36/2021 si applicheranno esclusivamente con riferimento all'attività sportiva esercitata (e non anche in relazione alle altre eventuali attività di interesse generale esercitate) e compatibilmente con le regole del Terzo Settore.



Si ringrazia per l'attenzione.

Arrivederci al prossimo convegno.

Vi invitiamo a volerci seguire su FISCONOPROFIT con le circolari e gli approfondimenti che oltre a seguire i nostri commenti sulla normativa in costante evoluzione, vi permettono sempre di sapere le date definitive ed i programmi dei nostri convegni.